



Comune di Tonco

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 175/2016 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari e in collegamento in videoconferenza come da decreto del Sindaco n. 2 del 18.03.2020, in seguito alle necessità di distanziamento dovuto al COVID-19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRATINI Cesare - Sindaco	Sì
2. ACCOMAZZO Alessandro - Consigliere	Sì
3. CASORZO Roberto - Consigliere	Sì
4. BONELLO Silvia - Consigliere	No
5. MUSSO Silvia - Consigliere	Sì – in videoconferenza
6. GALLIA Loretta - Consigliere	Sì
7. GALLIA Lorenzo - Consigliere	No
8. DI GRAZIA Gianuario - Consigliere	Sì
9. PUGNO Bruno Camillo - Consigliere	Sì – in videoconferenza
10.	
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Giorgio Musso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRATINI Cesare, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Segretario Comunale;

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) ed in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Atteso che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

Richiamata in toto la delibera consiliare n. 28 del 28/09/2017, con la quale fu condotta la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune, ai sensi dell'art. 24, co. 1, D.lgs. 175/2016;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/11/2020 avente ad oggetto la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2019;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;*
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, TUSP, sopra richiamato;*
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, co. 2, TUSP:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;*

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Tonco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato infine che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, e alla struttura di cui all'art. 15, TUSP;

Verificato, dagli atti d'ufficio, che alla data del 31/12/2020 permangono in capo al Comune le partecipazioni detenute;

Ritenuto pertanto di procedere alla menzionata ricognizione periodica delle partecipazioni detenute da questo Ente;

Preso atto che non sussistono al 31/12/2020 motivazioni per procedere all'alienazione e/o ad un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di questo Comune;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto dell'elenco di società partecipate predisposto dal competente Servizio Finanziario (allegato B);

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000;
- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3, D.lgs. n. 267/2000, acclarato a protocollo dell'ente con 3979/2021;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione dei presenti, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 7;

Consiglieri Astenuti: n. 0;

Consiglieri Votanti: n. 7;

Voti favorevoli: n. 7;

Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell'atto;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Tonco detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.lgs. n. 175/2016, e dettagliate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che non sussistono motivazioni per procedere all'alienazione di partecipazioni societarie;
5. Di dare atto altresì che non sussistono al 31/12/2020 motivazioni per una razionalizzazione delle società partecipate da questo Comune;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
8. Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del D.lgs. 33/2013.

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Con votazione unanime favorevole dei presenti, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
FRATINI Cesare

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Musso

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Tonco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE